

# PARTE PRIMA

## DISPOSIZIONI GENERALI

**Decreto Interministeriale – registrato alla Corte dei Conti l'8 giugno 2015 – relativo alla metodologia di quantificazione dei costi standard a norma dell'art. 1, comma 529, della legge 190 del 23 dicembre 2014.**

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

DI CONCERTO CON IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'articolo 1, secondo comma, della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dall'articolo 1, comma 526, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che trasferisce dai Comuni al Ministero della giustizia le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari,

Visto l'articolo 1, comma 528, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che stabilisce che con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è determinato annualmente per ciascun ufficio giudiziario, l'importo complessivo delle spese di cui all'articolo 1 della legge 24 aprile 1941, n. 392, come modificato dal precedente comma 526;

Visto l'articolo 1, comma 529, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, che ai fini della determinazione dell'importo delle spese di cui al comma 528, dispone che devono individuarsi i costi standard per categorie omogenee di beni e servizi, in rapporto al bacino di utenze ed all'indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario;

Considerato che le spese obbligatorie per il funzionamento degli uffici giudiziari, sebbene costituiscano una funzione non fondamentale dei Comuni, presentano tuttavia peculiarità analoghe alle funzioni fondamentali svolte da detti enti e che, pertanto, è necessario che il modello statistico econometrico di definizione dei costi relativi abbia le medesime caratteristiche tecniche della metodologia e del processo di definizione adottati, ai sensi del D.Lgs. 26 novembre 2010, n. 126, per la determinazione dei fabbisogni e costi standard delle funzioni fondamentali la cui realizzazione è stata affidata dal citato D.Lgs. 216/2010 alla - Soluzioni per il sistema economico – SOSE S.p.A. - ;

Considerato che le conoscenze e l'esperienza acquisite in materia da SOSE consentono anche di realizzare importanti economie di scala con indubbi benefici in materia di contenimento della spesa pubblica;

Considerato che lo svolgimento di tali attività da parte della SOSE non altera i presupposti della qualificazione della medesima quale società in house providing del Ministero dell'economia e delle finanze;

Vista la seconda parte dell'articolo 1, comma 529, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, dove si stabilisce che la metodologia di qualificazione dei suddetti costi standard deve essere definita con decreto avente natura non regolamentare adottato dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Decreta:

Art. 1

1. Il presente decreto definisce la metodologia di quantificazione dei costi standard a norma dell'articolo 1, comma 529, della legge 23 dicembre 2014, n. 190 e si applica a ciascun ufficio giudiziario.

2. Per la determinazione dei costi standard, si procede alla rivelazione e misurazione dell'efficienza del rendimento di ogni ufficio giudiziario di cui al comma 1, alla fissazione di uno schema di costi standard e alla rivelazione delle variazioni ed alla ricerca delle cause di scostamento tra costi standard e costi effettivi.

Art. 2

1. Per la determinazione dei costi standard di cui all'articolo 1 si tiene conto della metodologia di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a), b), c) e d) del decreto legislativo 26 novembre 2010, n. 216 e dei seguenti elementi: spesa storica sostenuta dagli uffici giudiziari nelle diverse categorie omogenee di beni e servizi, bacino di utenza di ogni ufficio giudiziario e indice delle sopravvenienze di ciascun ufficio giudiziario.

2. Al fine di procedere a quanto stabilito nell'articolo 1, si pre-dispone e si trasmette in via telematica, a ciascun Comune, in cui hanno sede uno o più uffici giudiziari, un questionario finalizzato a rilevare:

a) le spese sostenute da ogni Comune per pigioni, riparazioni, manutenzione, illuminazione, riscaldamento, custodia, provviste d'acqua, servizio telefonico, fornitura e e riparazione di mobili e degli impianti di pulizia;

b) la dimensione dei locali, anche demaniali, in cui sono situati gli uffici giudiziari;

c) le spese per il personale del Comune impiegato nella funzione di gestore degli uffici giudiziari.

3. Si trasmette, in via telematica, al Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, Direzione generale di statistica, del Ministero della giustizia, un questionario finalizzato a rilevare i dati relativi ai procedimenti ed agli affari pendenti, esauriti e sopravvenuti nel corso dell'anno, nonché i dati relativi ai magistrati ed al personale in servizio.

4. Il questionario ai cui al comma 2 deve essere compilato da ciascun Comune in modo completo e fedele entro trenta giorni dalla sua pubblicazione sul sito della società di cui all'articolo 5.

Art. 3

1. Il processo di definizione dei costi standard si articola come segue.

a) analisi dei certificati consuntivi relativi agli anni 2011, 2012 e 2013,

b) elaborazione e gestione dei questionari;

c) creazione e gestione delle credenziali per l'accesso dei Comuni al portale per la compilazione del questionario a loro dedicato;

d) assistenza, via telefonica e via posta elettronica, agli enti locali nella fase di compilazione del questionario ed effettuazione di recall di controllo;

e) creazione di una apposita banca dati;

f) analisi della spesa storica e delle informazioni raccolte con il questionario;

g) definizione dei modelli statistici;

h) attività di analisi e di riscontro dei risultati con il Ministero della giustizia, Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria e il Ministero dell'economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze;

i) predisposizione di nota metodologica.

## Art. 4

1. All'esito dell'istruttoria svolta a norma degli articoli 2 e 3, viene definita una funzione di costo per ogni servizio idonea a pervenire al calcolo dei costi standard in relazione alla dimensione degli uffici, al loro carico di lavoro ed al contesto territoriale di riferimento.

2. I costi standard stimati a livello comunale relativamente alle spese indistinte per le diverse tipologie di ufficio giudiziario che hanno sede nello stesso comune, saranno attribuiti ai diversi uffici in proporzione all'ampiezza delle superfici occupate rilevate attraverso il questionario di cui all'articolo 2, comma 2.

## Art. 5

1. L'attività di determinazione dei costi standard, prevista nel presente decreto, è svolta dalla società SOSE.

2. La Direzione generale delle risorse, beni e servizi del Ministero della giustizia provvede alla definizione di apposita convenzione con la predetta società previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze – Dipartimento delle finanze – ed il costo della attività grava sul capitolo 1550 del bilancio del Ministero della giustizia per l'anno 2015.

## Art. 6

1. Il Ministero della giustizia è titolare delle informazioni raccolte e conservate ai fini di cui al presente decreto. La società SOSE è responsabile della gestione e dello sviluppo della banca dati di cui all'articolo 3, lettera e), e del trattamento dei dati. La stessa società provvede alle attività necessarie a consentire l'accesso alle informazioni codificate, in conformità alle disposizioni previste dal presente decreto e sulla base delle indicazioni del Ministero della giustizia.

*Il Ministro della Giustizia: ANDREA ORLANDO*

*Il Ministro dell'Economia e delle Finanze: PIER CARLO PADOAN*

*Registrato alla Corte dei Conti l'8 giugno 2015.*

**D.M. 19 maggio 2015 – Modifiche alle piante organiche del personale amministrativo non dirigenziale di alcuni uffici giudiziari e determinazione delle piante organiche del giudice di pace di Barra e Ostia.**

## IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

Vista la legge 14 settembre 2011, n. 148, relativa a "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, recante ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo. Delega al Governo per la riorganizzazione della distribuzione sul territorio degli uffici giudiziari";

Visto l'articolo 1, comma 1, del decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155, concernente "Nuova organizzazione dei tribunali ordinari e degli uffici del pubblico ministero a norma dell'articolo 1, comma 2, della legge 14 settembre 2011, n. 148", con il quale sono stati soppressi i tribunali ordinari, le sezioni distaccate e le procure della Repubblica specificamente individuati dalla tabella A ad esso allegata;

Visto l'articolo 2, comma 2, del provvedimento sopra citato, con il quale il tribunale di Giugliano in Campania, istituito con decreto legislativo 3 dicembre 1999, n.491, è stato rinominato in tribunale di Napoli Nord, procedendo al riassetto e all'ampliamento della relativa competenza territoriale;

Visto il decreto ministeriale 18 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 13 giugno 2013, con il quale le piante organiche del personale di magistratura degli uffici giudiziari di primo grado interessati da variazioni del relativo assetto territoriale sono state rideterminate in funzione delle mutate esigenze operative;

Viste le tabelle A e B allegate al decreto ministeriale 25 aprile 2013, registrato alla Corte dei Conti il 24 giugno 2013, relative alle piante organiche del personale addetto alle cancellerie e segreterie giudiziarie ed agli uffici notificazioni, esecuzioni e protesti delle singole strutture, centrali e periferiche, dell'Amministrazione giudiziaria;

Visto l'articolo 4 del decreto citato, con il quale un ulteriore contingente di milleseicentosedici unità di personale individuato per area e profili professionali, disponibile a seguito della soppressione degli uffici indicati nella tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156, è stato accantonato in funzione delle esigenze degli uffici giudiziari rilevabili successivamente alla fase di avvio della riforma della geografia giudiziaria;

Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2014, n. 14, concernente "Disposizioni integrative, correttive e di coordinamento delle disposizioni di cui ai decreti legislativi 7 settembre 2012, n. 155 e 7 settembre 2012, n. 156, tese ad assicurare la funzionalità degli uffici giudiziari";

Visto l'articolo 1, con il quale la tabella A allegata al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 155 e la tabella A allegata al Regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati I e II del medesimo provvedimento;

Visti gli articoli 11 e 12, con i quali le tabelle A e B allegate al decreto legislativo 7 settembre 2012, n. 156 e la tabella A allegata alla legge 21 novembre 1991, n. 374, sono state sostituite dalle tabelle di cui agli allegati V, VI e VII dello stesso decreto legislativo;

Visto il secondo comma dello stesso articolo 12 in precedenza richiamato, con il quale il giudice di pace di Aversa è stato rinominato giudice di pace di Napoli Nord;

Visto il decreto ministeriale 7 marzo 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 14 aprile 2014, n. 87, concernente "Individuazione delle sedi degli uffici del giudice di pace ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 7 settembre 2012, n.156";

Visto il decreto ministeriale 17 aprile 2014, registrato alla Corte dei conti il 23 maggio 2014, e le successive variazioni, con il quale, tra l'altro, le piante organiche del personale di magistratura dei tribunali e delle procure della Repubblica di Pesaro e Urbino sono state ripristinate nella consistenza numerica previgente alle determinazioni assunte con il citato decreto ministeriale 18 aprile 2013, in conformità dell'assetto territoriale delineato per i rispettivi circondari dalle disposizioni correttive di cui al predetto decreto legislativo 19 febbraio 2014, n.14;

Visto il decreto legge 12 settembre 2014, n. 132, recante "Misure urgenti di degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell'arretrato in materia di processo civile", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.212 del 12 settembre 2014, convertito, con modificazioni, con legge 10 novembre 2014, n. 162, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 261 del 10 novembre 2014;

Visto l'articolo 21 bis del provvedimento innanzi citato, con il quale, in conformità dell'impianto normativo e dell'assetto territoriale delineati dal decreto ministeriale 7 marzo 2014, sono stati istituiti gli uffici del giudice di Barra e Ostia, rinviando a specifico decreto ministeriale la fissazione della data di inizio del relativo funzionamento;

Visto, in particolare il quinto comma del medesimo articolo, con il quale è stabilito che, con decreto del Ministro della giustizia sono determinate le piante organiche del personale amministrativo degli uffici del giudice di pace di Ostia e di Barra e sono altresì apportate le necessarie variazioni alle piante organiche degli altri uffici del giudice di pace;